

Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:

I

L'ordinanza del 12 novembre 1997¹ relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:

Art. 9c cpv. 1 lett. b.

¹ L'articolo 9 capoverso 1 lettera c è soddisfatto se:

- b. le emissioni diffuse di COV dell'impianto stazionario sono ridotte conformemente a un piano di provvedimenti approvato dalla Direzione generale delle dogane, in modo tale da adempiere ai requisiti di cui all'allegato 3 entro il 31 dicembre 2022 (periodo di validità).

II

L'allegato 3 è modificato come segue:

N. 112 cpv. 8

⁸ Nei locali aziendali con notevoli emissioni diffuse di COV e immissione meccanica di aria, la ventilazione va impostata in modo da creare una depressione. Le emissioni sono considerate notevoli a partire da un carico annuo di 500 kg. L'autorità cantonale può concedere deroghe per i locali aziendali in cui per motivi igienici non è possibile creare una depressione.

12 *Requisiti per processi specifici*

Processi	Requisiti
– Processi di riempimento e travaso	– Se possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico: sistema di recupero dei vapori – In alternativa: convogliamento dell'aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
– Miscele di sostanze	– Per impianti di miscelazione chiusi: aggiunta del solvente all'interno del sistema chiuso – Per altri processi di miscelazione: dotare i contenitori di una copertura stagna; convogliare l'aria di scarico fuoriuscita verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
– Asciugatura e cottura durante la stampa, – l'accoppiamento e il rivestimento	– Da effettuare in sistemi chiusi
– Pulizia di contenitori, prodotti e componenti ^a nonché pulizia generale	– Se possibile dal punto di vista tecnico: pulizia con acqua o detersivi senza COV. In caso di impiego di COV si applicano i seguenti requisiti: – pulizia di contenitori, prodotti e componenti più volte alla settimana: solo in sistemi chiusi con trattamento (esterno) dei rifiuti di solventi, – l'apertura dell'impianto di pulizia per prelevare i contenitori, i prodotti e i componenti puliti va sincronizzata con l'avvio dell'aspirazione e convogliamento dell'aria verso il dispositivo di abbattimento, in modo da escludere emissioni di COV nel locale e nell'ambiente, – pulizia e asciugatura manuale in sistemi aperti: solo in locali chiusi con convogliamento dell'aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento; chiusura forzata del coperchio della vasca di pulizia immediatamente dopo la pulizia, – stoccaggio degli utensili di pulizia contaminati da solventi in contenitori chiusi.
– Stoccaggio	– Contenitori o sistemi chiusi; convogliamento dell'aria

RU

¹ RS 814.018

Processi	Requisiti
– Smaltimento	di scarico derivante dalla compensazione della pressione al dispositivo di abbattimento; in alternativa utilizzo di una valvola di contropressione – Condotta fino al centro di smaltimento o trasporto mediante contenitori chiusi

^a Nell'ambito dell'impiego di COV alogenati deve essere osservato l'allegato 2 numero 87 OIA.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

... Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC)

Doris Leuthard